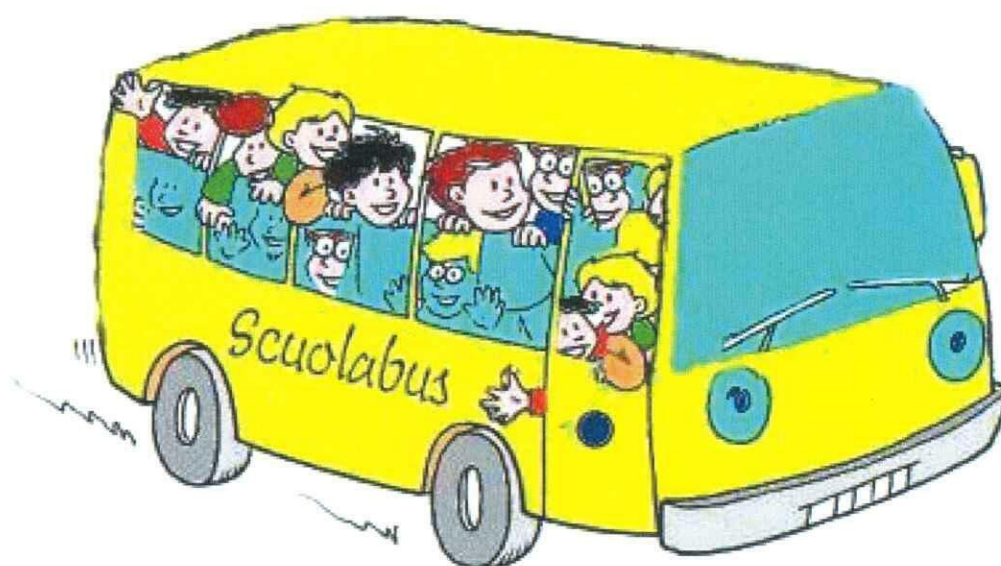




COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA

CITTA' METROPOLITANE DI MESSINA



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO URBANO E EXTRAURBANO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 18.11.2019

Art. 1 - Finalita'

1. Il servizio di trasporto scolastico urbano e extraurbano per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado, deve rispondere all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorrere a rendere effettivo il diritto allo studio e facilitare l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio di trasporto urbano e extraurbano è istituito per gli alunni residenti nel Comune di San Salvatore di Fitalia.

Art. 2 – Trasporto Urbano

2.1 Criteri generali

Il servizio di trasporto urbano, deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, che deve garantire la copertura integrale del servizio, avvalendosi della contribuzione dell'utenza che ne fa richiesta, in base alle fasce ISEE di appartenenza e al numero dei figli frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

2.2 Organizzazione del Servizio

1. Il servizio viene erogato nei confronti degli alunni della scuola dell'infanzia, di quella primaria e di quella secondaria di primo grado, sia attraverso l'utilizzo di scuolabus di proprietà comunale, ove prestano servizio autisti dipendenti dell'Ente, sia eventualmente per mezzo di un servizio dato in appalto o in convenzione o contemporaneamente per mezzo di tutte e due le modalità.
2. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al sabato in orario antimeridiano e/o pomeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
3. Per le scuole dell'infanzia il servizio potrà essere effettuato dopo il normale orario di entrata al mattino e di uscita nel pomeriggio delle scuole primarie e secondarie di 1° grado di concerto con l'Istituto Comprensivo.

2.3 Piano annuale di trasporto scolastico

1. Verrà redatto un piano annuale di trasporto scolastico, elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento del plesso scolastico, del bacino di utenza, della disponibilità dei mezzi.
Nell'accettazione delle domande di cui al successivo punto 2.4, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m.500 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanza inferiore ai m.500, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti. Il servizio non sarà comunque fornito a coloro che risiedono a distanza inferiore ai m. 250 e agli alunni delle scuole medie residenti nel Centro Urbano.
2. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento della sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale di servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei

tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.

3. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza.

Nel piano non potranno essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazione pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

4. I percorsi dello scuolabus comunale si svolgono sempre secondo fermate prestabilite di agevole raggiungimento per gli utenti. Le fermate potranno subire variazioni di collocazione, essere aumentate o diminuite in rapporto all'entità dell'utenza. Non possono essere effettuate fermate diverse da quelle prestabilite.

2.4 - Iscrizioni al servizio DI TRASPORTO URBANO

1. Entro il 30 giugno i genitori dei bambini interessati al servizio dovranno effettuare, presso gli uffici comunali, l'iscrizione dei propri figli, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali, oltre ai dati anagrafici del bambino e del genitore richiedente, la residenza, l'indicazione del genitore o della persona adulta autorizzata al ritiro al rientro da scuola. Verrà inoltre sottoscritto l'impegno del genitore al pagamento del corrispettivo del servizio secondo le modalità che verranno indicate dagli uffici. L'iscrizione va ripetuta ogni anno anche da parte di coloro già precedentemente iscritti.

2. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui ai precedenti articoli e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.

3. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1, e comunque entro dieci giorni antecedenti l'inizio dell'anno scolastico, potranno essere accolte, secondo i criteri indicati nel presente articolo, soltanto nel caso in cui l'accoglimento non comporti pregiudizio all'organizzazione del servizio ed in relazione alle disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

4. Le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento.

5. Altre eventuali domande presentate oltre i termini previsti dal presente articolo potranno essere accolte soltanto se compatibili con il Piano Annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio con i criteri di cui al precedente articolo e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.

2.5 - Modalità di svolgimento del servizio trasporto urbano.

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia vengono trasportati a partire dalle fermate stabilite nel piano fino alla scuola e viceversa.

2. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente punto 2.3, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

3. E' fatto divieto all'autista di far salire e scendere i minori in punti diversi da quelli stabiliti.

4. E' fatto obbligo all'autista di osservare scrupolosamente le norme dettate dal Codice della Strada.

5. Per meglio vigilare sull'incolumità dei minori trasportati della scuola materna ed eventualmente della scuola elementare a bordo dello scuolabus, è prevista la presenza di un assistente.

6. Nel caso di malore dei minori trasportati, gli stessi saranno accompagnati alla sede scolastica, ove il personale scolastico provvederà ad informare i genitori.

2.6 – Accompagnamento sullo scuolabus.

1. Il servizio di accompagnamento è previsto per gli alunni della scuola dell'infanzia impegnando personale preposto, il quale ha, principalmente, il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
2. In particolare l'assistente provvede a:
 - accogliere i minori a bordo,
 - far scendere i minori dallo scuolabus e a consegnarli al personale docente e/o ausiliario;
 - riprendere in consegna gli stessi al termine delle lezioni;
 - verificare le presenze e le assenze in base all'apposito elenco dei bambini iscritti al servizio che dovrà sempre trovarsi sull'automezzo.
3. nella fase di rientro dalla scuola è obbligo dall'assistente assicurarsi che ogni bambino sia preso in custodia da una delle persone adulte segnalate all' ufficio di segreteria del Comune all' atto dell' iscrizione al servizio, ovvero a persona nota al personale assistente ed idonee al ritiro del minore.
4. nel caso di assenza di persone adulte al momento del rientro, il bambino verrà riportato a scuola e rimarrà sotto la custodia dell'assistente allo scuolabus, in attesa del genitore ed ogni derivante spesa sarà posta a carico dei genitori del bambino.
5. qualora il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata si verifici tre volte nel corso dell'anno scolastico, il Comune provvederà ad inviare richiamo formale ai genitori del bambino. In caso di recidiva si procederà alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

2.7 - Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. La domanda di iscrizione si intende accolta salvo motivato diniego che deve essere comunicato al richiedente entro l'inizio dell'anno scolastico. L' iscrizione ha la durata dell'anno scolastico.
3. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti (punti di raccolta), sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
4. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico.
5. La rinuncia al servizio di trasporto dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all' Ufficio, che provvederà alla cancellazione dell'utente dall'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.
6. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata, per scritto, all' Ufficio, che provvederà all'aggiornamento dei dati in archivio.

2.8 – Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura del plesso scolastico.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Ufficio trasmette alle segreterie delle istituzioni scolastiche i moduli di iscrizione al servizio, da consegnare ai genitori in fase di prescrizione alla scuola e da riconsegnare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

2.9 – Comportamento degli utenti

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.
3. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
4. Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto devono osservare un corretto comportamento ed in particolare:
 - occupare il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre;
 - alzarsi solo ad automezzo fermo;
 - non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
 - usare un linguaggio conveniente;
 - mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'eventuale accompagnatore;
 - non usare oggetti pericolosi o che possano procurare danni a persone ed ai veicoli;
 - non danneggiare i rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
 - non affacciarsi ai finestrini urlando o gettando oggetti.

2.10 – Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite e, anche se invitati dall'autista, non rispettino le regole date, si provvederà nei loro confronti secondo la seguente procedura:
 - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
 - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
 - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
 - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

2.11 - Comportamento e responsabilità del personale addetto al servizio.

1. Il Piano annuale di cui al precedente articolo 2.3 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.

3. Gli autisti dipendenti dall'Amministrazione Comunale ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto, sia tra di loro che nei confronti di tutti i trasportati. Il personale dipendente dall'Amministrazione comunale è tenuto altresì ad avere la massima cura dell'automezzo e degli strumenti e attrezzature affidategli.

4. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

5. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico.

Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione. L'autista e l'assistente addetti a uno scuolabus possono essere chiamati a rispondere di incidenti verificatisi nella fase successiva al trasporto solamente quando alla fermata non siano presenti i genitori o un loro incaricato.

6. L'autista e le assistenti allo scuolabus sono tenuti alla scrupolosa osservanza del presente regolamento.

2.12 - Tariffe di contribuzione

1. Ogni anno il Comune, in conformità alle pronunce della Corte dei Conti, provvederà alla determinazione o conferma della tariffa del servizio per l'anno scolastico successivo, tenendo conto che per il servizio di trasporto urbano degli alunni delle Scuole primarie statali, l'Ente deve garantire la copertura integrale del costo del servizio avvalendosi della contribuzione dell'utenza, fatta salva la possibilità di una compartecipazione dell'Ente, qualora si garantisca l'invarianza finanziaria della spesa corrente rispetto all'ultimo rendiconto approvato;

2. La Giunta Comunale, a parziale rimborso dei costi, può fissare apposite tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere indipendentemente dall'uso totale o parziale del servizio.

3. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la determinazione delle tariffe avverrà prima della scadenza del termine normativamente previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 con decorrenza 01.01.2020 atteso che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è già scaduto per l'esercizio finanziario 2019.

2.13 - Sospensione dell'utenza.

1. La mancanza di iscrizione e le eventuali irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli utenti, comportano la sospensione dal servizio fino ad avvenuta regolarizzazione.

2. Il mancato ritiro del bambino da parte dei genitori o parte di altra persona a ciò autorizzata per almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico può comportare provvedimenti sino alla sospensione dal servizio fino al termine del detto anno scolastico.

3. Ai fini della riscossione delle quote non riscosse si procederà, dopo un primo sollecito, all'iscrizione a ruolo e al recupero coatto.

2.14 – Rimborso di tariffe pagate.

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o per altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell'utenza prima della fine dell'anno scolastico.

2.15 - Assicurazione degli utenti trasportati.

1. L'Amministrazione Comunale curerà che tutti gli utenti, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa. L'Amministrazione Comunale è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

2.16 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. Oltre la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, può utilizzare i propri mezzi per organizzare servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative didattico-educative, realizzate nell'ambito delle attività scolastiche ed extrascolastiche, in accordo con l'Istituzione scolastica competente, alle seguenti condizioni:

- le richieste delle uscite didattiche devono pervenire al Comune da parte delle Scuole, tramite l'Istituto Comprensivo e comunque almeno 15 giorni prima dell'uscita programmata, indicando destinazione, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita;
- la partenza dalle sedi scolastiche non potrà avvenire prima delle ore 9.00 ed il rientro non oltre le ore 13.00;

- l'uscita sarà autorizzata qualora la distanza e la permanenza nel luogo visitato non compromettano in alcun modo il regolare svolgimento del servizio di trasporto ordinario.

2. L'effettiva possibilità di disporre del servizio è, comunque, valutata di volta in volta dal competente Responsabile, compatibilmente alle risorse umane e strumentali disponibili ed in relazione all'importanza/urgenza dell'evento.

3. In caso di situazioni di emergenza contingenti, le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data comunicazione immediata alle autorità scolastiche, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

4. Le tariffe a carico degli alunni vengono fissate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Art. 3 – Trasporto ExtraUrbano

3.1 Criteri generali

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico extraurbano a favore degli studenti pendolari che si recano in altri Comuni per frequentare le classi della scuola secondaria di II° e le modalità di compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti.

2. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano è garantito a favore degli studenti pendolari per dare effettiva attuazione al diritto allo studio, così come previsto dall'art.34 della Cost. e dalle leggi statali e regionali in materia di istruzione scolastica.

3. Il servizio di trasporto extraurbano, ai sensi del comma 1° dell'art. 1 della L.R. n.24 del 26/05/1973, come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della L.R. 41/2003 è garantito gratuitamente dalla Regione Siciliana attraverso i Comuni per gli alunni delle scuole dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel Comune, che si recano presso altro Comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

4. Ai sensi del comma 3 del citato art 1 della L.R. n.24 del 26.05.1976, *"Il Sindaco sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi.*

5. L'art. 9 della L.R. 14/2002, concernente il "Trasporto gratuito degli alunni, scuola dell'obbligo e medie superiori", ha modificato gli artt. 1 e 2 della L.R. n.24/1973, prevedendo l'erogazione di un contributo da parte dell'Ente secondo le condizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 1 e 2 della L.R. 24/1973, che di seguito si riportano:

- ✓ comma 5 *"il contributo per il trasporto è commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola allocata nel Comune più vicino, anche se lo studente sceglie una scuola più lontana"*
- ✓ comma 6 *" il contributo per il trasporto gratuito è riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza. Se lo studente documenta una frequenza scolastica inferiore o quindici giorni non ha diritto per il mese corrispondente ad alcun rimborso; per i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio dell'anno, i giorni di frequenza minima ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti proporzionalmente " , '*

6. La compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti è disciplinata tenendo conto delle disposizioni previste dalle leggi finanziari nazionali e regionali, nei limiti dei trasferimenti erariali disposti per il servizio e nei limiti delle risorse proprie del Comune.

7. La compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti deve garantire il perdurare degli equilibri di bilancio dell'ente.

3.2 Modalità di erogazione del contributo

La compartecipazione al costo del trasporto sostenuto direttamente dagli alunni residenti nel Comune di San Salvatore di Fitalia, frequentanti la scuola secondaria di 2° grado, che si recano presso altro Comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, in quanto l'indirizzo scolastico non è presente nell'ambito comunale, sarà garantito mediante rimborso delle spese del costo degli abbonamenti con i mezzi pubblici di linea, nella misura minima del 30% a un massimo del 60% del costo dell'abbonamento mensile, stabilendo delle fasce di rimborso in base all'ISEE di appartenenza, come da direttive impartite con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 06.09.2019.

3.2 - Modalità di accesso al servizio

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del contributo per il costo del trasporto scolastico, dovranno presentare la richiesta dell'erogazione del servizio entro il mese di giugno di ogni anno secondo le modalità che saranno esplicate in apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.
2. La richiesta dovrà essere corredata da un dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 e s.m.i. e dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS, in corso di validità.
3. E' fatto obbligo di comunicare qualsiasi variazione rilevante ai fini del servizio (cambiamento di residenza, scuola, ritiro ecc.....) all'Ufficio competente pena l'esclusione dal diritto all'accesso al contributo per il costo dell'abbonamento.
4. Le richieste di usufruire del contributo nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte purché siano debitamente motivate.
5. In sede di applicazione del presente regolamento saranno valide le istanze già acquisite al protocollo dell'Ente verrà richiesto successivamente alle famiglie, l'integrazione della documentazione (ISEE, dichiarazione sostitutiva ecc...)

3.3 - CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO

1. Il servizio di trasporto scolastico extraurbano sarà rimborsato:
 nella misura del 60% agli utenti al cui nucleo familiare è stata rilasciata una attestazione ISEE pari o inferiore a € 5.000,00.
 nella misura del 50% agli utenti al cui nucleo familiare è stata rilasciata una attestazione ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 (1)
 nella misura del 40% agli utenti al cui nucleo familiare è stata rilasciata una attestazione ISEE pari o superiore a € 10.632,95

(1) (per analogia è stato preso a riferimento il limite di reddito per l'accesso al contributo acquisto libri di testo L. 448/98 ART. 27)

2. Per i nuclei familiari con più di un figlio/a frequentanti la scuola secondaria di 2° grado, che si recano presso altro Comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie il contributo di cui al comma 1, sarà aumentato del 20% per il secondo figlio e del 50% per ogni figlio successivo al secondo.

3. Per gli utenti che non siano in possesso dell'attestazione ISEE verrà associata la fascia di reddito più alta e avrà accesso al contributo pari al 40% del costo.

4. In caso di più abbonamenti individuali sul secondo abbonamento sarà riconosciuto un ulteriore contributo del 15%.

5. La Giunta Comunale ha facoltà, con proprio provvedimento, di aumentare la percentuale di contributo, anche per periodi di tempo limitati, rispetto all'intera durata del servizio, compatibilmente al rispetto degli equilibri di bilancio. Entro 30 giorni dalla deliberazione da parte della Giunta C.le si procederà alla ratifica da parte del Consiglio Comunale. (commi 4 e 5 inseriti a seguito di emendamento in consiglio C.le)

3.4 - OBBLIGO DI FREQUENZA

1. Lo studente per usufruire del contributo per il rimborso del costo del trasporto scolastico, dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni, verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti di competenza, pena la decadenza dal beneficio, fatte salve le assenze per malattia opportunamente giustificate.

2. Le ripetute assenze non giustificate per lunghi periodi nell'anno scolastico di riferimento possono comportare decadenza totale dal beneficio. In tal caso l'ufficio competente convocherà la famiglia per accertare eventuale dispersione scolastica.

Art. 4 - Norme finali.

1. Copia del presente regolamento e di ogni eventuale successiva modifica:

- dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione dedicata ai Regolamenti Comunali
- dovrà essere sempre tenuta a bordo dello scuolabus a cura dell'autista.
- dovrà essere consegnata agli autisti e agli assistenti.

2. Copia del regolamento può essere liberamente consegnata agli utenti del servizio su semplice richiesta verbale.